REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

Il numero e la data della determinazione sono riportati nella marcatura di protocollo

DIPARTIMENTO **RISORSE**

SERVIZIO **ENTRATE**

UFFICIO **UFFICIO GESTIONE ORDINARIA TASSA AUTOMOBILISTICA**

OGGETTO: *Tassa Automobilistica Regionale anno tributario 2023. Formazione ruoli di cui al D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm. ii. - Individuazione della data del 30 giugno 2025 quale termine perentorio di pagamento e di presentazione di istanze per la regolarizzazione del tributo.*

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- con L.R. 6 febbraio 2025 n. 1 sono state approvate le Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2025);
- con L.R. 6 febbraio 2025 n. 2 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025–2027;

ATTESO CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 77 dell'11 febbraio 2025, sono stati approvati il Documento Tecnico di Accompagnamento ed il Bilancio Finanziario Gestionale e relativi allegati per il triennio 2025-2027;

VISTO l'art. 119 Costituzione che conferisce alle Regioni potestà d'entrata e tributaria in armonia con la Costituzione e nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

VISTO l'art.17, comma 10, della legge n. 449/1997, che ha demandato alle Regioni a Statuto ordinario, dal 01/01/1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali;

RICHIAMATA la legge n.656/94 e il relativo regolamento DM n. 37/97 "Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria", relativi alla facoltà della pubblica amministrazione di annullare atti che risultano illegittimi o infondati;

VISTO l'art.8 comma 2 del D.lgs. n.68/2011, il quale dispone che nei limiti di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le Regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 30.12.2024 con la quale è stato approvato lo schema di *Accordo di cooperazione tra la Regione Abruzzo e l'Automobile Club d'Italia in materia di tasse automobilistiche regionali periodo 01.01.2025 - 31.12.2025*;

PRESO ATTO CHE in esecuzione della richiamata DGR 935/2024, la Dirigente del Servizio Entrate ed il Presidente dell'Automobile Club d'Italia hanno provveduto a sottoscrivere l'Accordo di cooperazione predetto, comprensivo degli allegati, con effetti decorrenti dal 01.01.2025 e fino al 31.12.2025;

TENUTO CONTO che

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 29.06.2018 recante *"Lotta all'evasione e recupero coattivo delle entrate tributarie e patrimoniali. Proroga dell'affidamento ad Agenzia delle Entrate Riscossione"* ha prorogato senza soluzione di continuità l'affidamento, disposto con DGR n. 506 del 15/09/2017, ad Agenzia delle Entrate Riscossione dell'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali della Regione Abruzzo sino al termine del 30.06.2019 e, comunque, sino all'adozione, da parte della Regione, di definitive determinazioni in ordine alle modalità di riscossione coattiva delle entrate regionali;
- l'articolo 2, commi 10-bis e 10-ter, della L.R. 11 febbraio 1999, n. 6 *"Norme in materia di tasse automobilistiche"*, come successivamente modificato dall'art. 9, comma 2, della L.R. 2 gennaio 2022, n. 2, ha disposto che "*la Regione stabilisce in relazione alla tassa automobilistica regionale che l'accertamento dell'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica regionale è contestuale all'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori e può essere effettuato: a) mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662); b) mediante ordinanza ingiunzione, senza previa contestazione, emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato). […] la Giunta regionale, con propria deliberazione, esercita la facoltà di cui al comma 10-bis e ne stabilisce la decorrenza";*
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 430 del 02.08.2022, ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 2 della citata L.R. n. 6/1999, prevedendo che "*la modalità del recupero a mezzo ruolo senza previa contestazione delle partite irregolari relative alla tassa automobilistica regionale possa essere immediatamente utilizzata per tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche, titolari di reddito di impresa, titolari di reddito di lavoro autonomo e esercenti attività agricole, e per tutte le annualità di imposta per le quali il predetto strumento del ruolo non esponga l'amministrazione regionale a rischi di prescrizione di crediti regionali*";

TENUTO CONTO che

- il recupero della tassa automobilistica deve avvenire nei termini prescrizionali previsti dall'art. 5 del D.L. n. 953/82, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, così come modificati dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge n. 60/86;
- in base al richiamato accordo di cooperazione per l'anno 2025 in essere con ACI per la gestione della tassa automobilistica regionale tramite l'applicativo NSTAR, la Regione è tenuta all'aggiornamento degli archivi e alla gestione complessiva delle posizioni tributarie anche mediante l'attività di assistenza ai contribuenti effettuata attraverso la gestione, istruttoria e definizione delle istanze presentate direttamente sullo "Sportello Digitale Regione Abruzzo", al controllo delle posizioni fiscali irregolari, all'avvio dell'attività di recupero della tassa automobilistica, alla formazione delle minute di ruolo informatizzate ed al caricamento dei flussi sul portale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per il recupero della tassa automobilistica;

- le eventuali istanze dei contribuenti per la regolarizzazione delle posizioni del predetto tributo anno tributario 2023, vanno presentate prima della formazione dei ruoli ai fini dell'aggiornamento dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche;

CONSIDERATO CHE il presente atto costituisce un avviso pubblico rivolto ai contribuenti, finalizzato ad informarli sulla possibilità di regolarizzare, entro e non oltre una data fissata, la loro posizione tributaria relativa alla tassa automobilistica dell'anno tributario 2023, mediante la puntuale verifica della propria posizione tributaria;

VALUTATO CHE entro il termine perentorio del **30 giugno 2025,** i contribuenti potranno procedere al pagamento della tassa automobilistica **anno tributario 2023,** ovvero presentare istanze alla Regione Abruzzo per la regolarizzazione della tassa automobilistica relativa al medesimo anno tributario;

RAPPRESENTATO CHE a decorrere **dal 1° luglio 2025**, verrà dato avvio alla procedura per la formazione dei ruoli per il recupero delle somme relative alle targhe che non risultano essere in regola con il tributo per l'anno 2023 e il contribuente, conseguentemente, regolarizzerà la somma dovuta per la targa di propria competenza iscritta a ruolo, ovvero oggetto di notifica di apposito atto di accertamento, mediante il pagamento della cartella esattoriale o del citato atto;

D E T E R M I N A

per quanto sin qui premesso, che si intende integralmente richiamato:

- di stabilire il termine perentorio del 30 giugno 2025 quale data ultima per il pagamento della tassa automobilistica anno tributario 2023, ovvero per la presentazione, da parte dei contribuenti, delle istanze per la regolarizzazione della tassa automobilistica relativa al medesimo anno tributario, ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche;
- che a decorrere dal 1° luglio 2025, per il recupero delle somme relative alle targhe che non risultano essere in regola con il tributo, verrà dato avvio alla procedura per la formazione dei ruoli. Di conseguenza, il contribuente regolarizzerà la somma dovuta per la targa di propria competenza iscritta a ruolo, ovvero oggetto di notifica di apposito atto di accertamento, mediante il pagamento della cartella esattoriale o del citato atto.
- di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Lorenza De Antoniis
(firmato digitalmente)

L'ESTENDITRICE
Dott.ssa Cinzia De Michele
(firmato elettronicamente)

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott.ssa Cinzia De Michele
(firmato elettronicamente)